Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2026, n. 10-3225
Legge regionale n. 58/1987, articolo 2 bis, commi 1, 2 e 3. Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi, per gli anni 2026 e 2027, a sostegno delle Unioni Montane, Unioni di Comuni, delle Convenzioni tra Comuni, dei Comuni, delle Province e della Città metropolitana di Torino per le spese correnti per la gestione dell'attività ordinaria della Polizia locale. Dotazione finanziaria pa..

REGIONE PIEMONTE

Seduta N° **197** Adunanza 02 NOVEMBRE 2026

Il giorno 02 del mese di novembre duemilaventisei alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori
Paolo BONGIOANNI - Marco GABUSI - Marco GALLO - Andrea TRONZANO

DGR 10-3225/2026/XII

OGGETTO:
Legge regionale n. 58/1987, articolo 2 bis, commi 1, 2 e 3. Approvazione dei criteri per l’assegnazione di contributi, per gli anni 2026 e 2027, a sostegno delle Unioni Montane, Unioni di Comuni, delle Convenzioni tra Comuni, dei Comuni, delle Province e della Città metropolitana di Torino per le spese correnti per la gestione dell’attività ordinaria della Polizia locale. Dotazione finanziaria pari ad Euro 1.000.000,00 sul capitolo di spesa 151555/2026 e ad Euro 1.000.000,00 sul capitolo di spesa 151555/2027 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028.

A relazione di: Bussalino

Premesso che:
- la Legge 7 marzo 1986, n. 65: “Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale”, all’articolo 6, comma 2, punto 3), stabilisce che la Regione provvede con legge regionale a promuovere tra i Comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione;
- la legge regionale 30 novembre 1987, n. 58: “Norme in materia di Polizia locale”, all’articolo 2 bis, prevede che: la Regione destina, nei limiti delle disponibilità di bilancio, contributi a supporto dell’esercizio della funzione di polizia locale (comma 1); la Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali ed informata la Commissione consiliare competente, definisce i criteri per l’erogazione dei contributi sulla base della popolazione e del territorio (comma 2); la Regione individua come elemento prioritario, per l’assegnazione delle risorse, l’esercizio associato della funzione di polizia locale (comma 3);
- la suddetta legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, all’articolo 19, comma 2 bis, stabilisce, tra l’altro, che agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2 bis quantificati complessivamente in 2.890.000,00, suddivisi rispettivamente in 890.000,00 euro per l’annualità 2025, in 1.000.000,00

euro per l’annualità 2026 e in 1.000.000,00 euro per l’annualità 2027, si fa fronte con le risorse già iscritte nell'ambito della missione 03 (Ordine pubblico e sicurezza), programma 03.01 (Polizia locale e amministrativa), titolo 1 (spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
- con D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 è stata disposta l’iscrizione della somma di Euro 1.000.000,00, sul capitolo di spesa n. 151555/2026 ed Euro 1.000.000,00 sul Capitolo di spesa n. 151555/2027, a titolo di contributi per lo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale.
Dato atto che la Direzione della Giunta regionale, Settore “Rapporti con le Autonomie Locali, Elezioni e Referendum, Polizia locale e Sicurezza integrata, Espropri-Usi civici”:
- ha condotto un’analisi tecnica finalizzata a definire i criteri di incentivazione a sostegno delle Unioni Montane, delle Unioni di Comuni, delle Convezioni tra Comuni, dei Comuni, delle Province e della Città metropolitana di Torino per le spese correnti per la gestione dell’attività ordinaria della Polizia locale, adottando criteri parametrati rispetto al peso della dimensione territoriale e degli abitanti;
- ha ritenuto opportuno proporre la definizione in centoottanta giorni della conclusione del procedimento finalizzato alla decisione relativa all’assegnazione dei contributi spettanti, tenuto conto della particolare complessità del medesimo in considerazione del numero elevato delle domande che potranno pervenire e delle possibili difficoltà relative agli atti endoprocedimentali da adottare, specialmente quanto alle verifiche amministrative e contabili necessarie da compiere.
Sentita, ai sensi dell’articolo 2 bis, comma 2, della Legge regionale n. 58/1987, la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, nella seduta del 26/10/2026 ed informata, ai sensi della predetta norma, la Commissione consiliare competente con nota protocollo n. 00000596 del 28/10/2026, agli atti del citato Settore regionale.
Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie sopra esposte, di:
- approvare, in attuazione degli articoli 6, comma 2, punto 3), Legge n. 65/1986, e dell’articolo 2 bis, commi 1, 2 e 3, della Legge regionale n. 58/1987, i criteri per la concessione di contributi, per gli anni 2026 e 2027, di cui all’Allegato A del presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, destinati, per gli anni 2026 e 2027 con graduatoria unica a valenza biennale, a sostegno delle Unioni Montane e delle Unioni di Comuni inserite nella Carta delle Forme associative del Piemonte (di cui alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11) vigente alla data di adozione del presente provvedimento, delle Convenzioni tra Comuni per l’esercizio in forma associata della funzione di polizia municipale e di polizia amministrativa locale, rispettanti i requisiti di cui all’articolo 14, commi 28, 31 e 31-bis, D.L. 30 maggio 2010, n. 78, dei Comuni, delle Province e della Città metropolitana di Torino per le spese correnti per la gestione dell’attività ordinaria di polizia locale della Polizia municipale, della Polizia provinciale e della Polizia metropolitana, con una dotazione finanziaria pari ad Euro 1.000.000,00 per l’anno 2026 e pari ad Euro 1.000.000,00 per l’anno 2027;
- di stabilire, ai sensi dell’articolo 8, comma 7, L.R. n. 14/2014, in centoottanta giorni la conclusione del procedimento finalizzato alla decisione relativa all’assegnazione dei contributi spettanti, tenuto conto della particolare complessità del medesimo in considerazione del numero elevato delle domande che potranno pervenire e delle possibili difficoltà relative agli atti endoprocedimentali da adottare, specialmente quanto alle verifiche amministrative e contabili necessarie da compiere. Il termine di cui sopra decorrerà dalla data di adozione del presente provvedimento sino alla data di adozione della determinazione dirigenziale di assegnazione dei contributi;
- di demandare alla Direzione regionale della Giunta regionale, Settore “Rapporti con le Autonomie Locali, Elezioni e Referendum, Polizia locale e Sicurezza integrata, Espropri-Usi civici”, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, ivi compresa l’approvazione delle modalità di presentazione della domanda di contributo tramite apposito bando da assumersi in conformità ai criteri di cui al suddetto allegato.
Dato atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a euro 2.000.000,00, trova copertura nelle risorse stanziate e disponibili nell’ambito della Missione 03, Programma 0301,

Titolo 1 del Bilancio regionale, e che i relativi impegni contabili saranno assunti con successivo provvedimento dirigenziale a valere sul capitolo di spesa n. 151555 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 e 2027.

Visti:
la Legge n. 136 del 13/08/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e s.m.i.;
la Legge 190 del 06/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
il Regolamento regionale n. 9 del 16 luglio 2021 “Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale”, come modificato dal D.P.G.R. 21 dicembre 2023, n. 11/R;
la D.G.R. n. 37-615 del 29 dicembre 2024 "D.Lgs. n. 286/1999. Disposizioni, in conformità alla D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabilità afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regione e di provvedimenti del Presidente della Regione (decreti e ordinanze). Revoca della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017;
D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113";
L.R. 3 febbraio 2026, n. 3 “Bilancio di previsione finanziario 2026-2028”;
L.R. 5 agosto 2026 n. 17 “Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie”;
D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 “Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria”, nonché i successivi provvedimenti di variazione del Bilancio di previsione finanziario, del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 adottati nel corso dell’anno 2026.
Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo complessivo pari ad euro 2.000.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.
Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, in attuazione della Legge 7 marzo 1986, n. 65, articolo 6, comma 2, punto 3), e della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, articolo 2 bis, commi 1, 2 e 3, i criteri per la concessione di contributi, per gli anni 2026-2027, a sostegno delle Unioni Montane e delle Unioni di Comuni inserite nella Carta delle Forme associative del Piemonte vigente alla data del presente provvedimento, delle Convenzioni tra Comuni per l’esercizio in forma associata della funzione di polizia municipale e di polizia amministrativa locale, rispettanti i requisiti di cui

all’articolo 14, commi 28, 31 e 31-bis, D.L. 30 maggio 2010, n. 78, dei Comuni, delle Province e della Città metropolitana di Torino, per le spese correnti per la gestione dell’attività ordinaria di polizia locale della della Polizia municipale, della Polizia provinciale e della Polizia metropolitana, di cui all’Allegato A del presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, con una dotazione finanziaria pari ad Euro 2.000.000,00 complessivi di risorse regionali, suddivisi in Euro 1.000.000,00 per l’anno 2026 e in Euro 1.000.000,00 per l’anno 2027, con graduatoria unica a valenza biennale;

- che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 2.000.000,00, trova copertura nelle risorse stanziate e disponibili nell’ambito della Missione 03, Programma 0301, Titolo 1 del Bilancio regionale, e che i relativi impegni contabili saranno assunti con successivo provvedimento dirigenziale a valere sul capitolo di spesa n. 151555 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 e 2027;

- di stabilire in centoottanta giorni la conclusione del procedimento finalizzato alla decisione relativa all’assegnazione dei contributi spettanti, tenuto conto della particolare complessità del medesimo in considerazione del numero elevato delle domande che potranno pervenire e delle possibili difficoltà relative agli atti endoprocedimentali da adottare, specialmente quanto alle verifiche amministrative e contabili necessarie da compiere. Il termine di cui sopra decorrerà dalla data di adozione del presente provvedimento sino alla data di adozione della determinazione dirigenziale di assegnazione dei contributi;

- di demandare alla Direzione regionale della Giunta regionale, Settore “Rapporti con le Autonomie Locali, Elezioni e Referendum, Polizia locale e Sicurezza integrata, Espropri-Usi civici”, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, ivi compresa l’approvazione delle modalità di presentazione della domanda di contributo tramite apposito bando da assumersi in conformità ai criteri di cui al suddetto allegato;

- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22, nonché, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-3225-2026-All_1-All._A_alla_DGR_Criteri_Bando_PL.pdf

1.

Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato A

LEGGE REGIONALE N. 58/1987, ARTICOLO 2 BIS, COMMI 1, 2 E 3. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI, PER GLI ANNI 2026 E 2027, A SOSTEGNO DELLE UNIONI MONTANE, UNIONI DI COMUNI, DELLE CONVENZIONI TRA COMUNI, DEI COMUNI, DELLE PROVINCE E DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO PER LE SPESE CORRENTI PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA DELLA POLIZIA LOCALE. DOTAZIONE FINANZIARIA PARI AD EURO 1.000.000,00 SUL CAPITOLO DI SPESA 151555/2026 E AD EURO 1.000.000,00 SUL CAPITOLO DI SPESA 151555/2027 DEL BILANCIO DI FINANZIARIO GESTIONALE 2026-2028.

1. FINALITÀ DEI CONTRIBUTI

I contributi sono finalizzati e concessi per le spese sostenute dalle Unioni Montane, dalle Unioni di Comuni, dalle Convenzioni tra Comuni, dai Comuni, dalle Province e della Città metropolitana di Torino, a sostegno dell'attività della Polizia municipale, della Polizia provinciale e della Polizia metropolitana di Torino.

2. SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO

Le spese ammesse a contributo sono spese correnti sostenute nel periodo 1/1/2026 – 31/12/2026 o nel periodo 1/1/2027 – 31/12/2027 a seconda del posizionamento nella graduatoria, per la gestione dell'attività ordinaria di Polizia locale; a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- acquisto di beni (es. carburante, uniformi, etc)
- acquisto di servizi (es. manutenzione veicoli, assicurazione veicoli, etc…).

Occorre inoltre l'effettiva riferibilità al Corpo/Servizio di Polizia locale da certificare con dichiarazione. Sono ammesse anche quote parte di spese purché riferibili alla Polizia locale.

3. DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Sono destinatari dei contributi, alle condizioni e secondo le modalità indicate nei successivi punti, le Unioni inserite nella Carta delle Forme associative del Piemonte (di cui alla L.R. 28 settembre 2012, n. 11) attualmente vigente, le Convenzioni tra Comuni per l'esercizio in forma associata della funzione di polizia municipale e di polizia amministrativa locale, rispettanti i requisiti di cui all'articolo 14, commi 28, 31 e 31-bis, D.L. 30 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, costituite entro il termine perentorio di scadenza della domanda ed aventi durata almeno triennale a decorrere dalla data di istituzione, i Comuni, le Province e la Città metropolitana di Torino. Non sono considerate finanziabili le Convenzioni tra Unioni e Comuni singoli.

Sono esclusi dal contributo:

- gli Enti che, al momento della presentazione della domanda di contributo, non svolgono attività di polizia municipale/provinciale/metropolitana con personale proprio o in comando. Sono quindi escluse le Unioni Montane e le Unioni di Comuni che, pur svolgendo la funzione di polizia municipale, non la svolgono con personale proprio o in comando, ma avvalendosi di Convenzioni con altri Enti, così come i Comuni che hanno conferito la funzione di polizia municipale all'Unione di Comuni;
- gli Enti che, al momento della presentazione della domanda di contributo, non abbiano almeno n. 1 operatore di Polizia locale in servizio, al cento per cento del tempo lavoro, in ruolo o in comando presso l'Ente richiedente il contributo, di Polizia municipale/provinciale/metropolitana;
- i Comuni che fanno parte di Unioni montane, Unioni di Comuni, Convenzioni di Comuni e partecipano in forma singola avendo conferito all'Unione/Convenzione la funzione di Polizia locale.

4. REQUISITI PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI

L'accesso ai contributi è consentito alle Unioni ed alle Convenzioni tra Comuni di cui al precedente punto 3, ai Comuni, alle Province ed alla Città metropolitana di Torino, quando ricorrano le seguenti condizioni:

- svolgimento della funzione fondamentale di polizia municipale e di polizia amministrativa locale, con almeno 1 operatore di polizia locale in servizio, al cento per cento del tempo lavoro, in ruolo o in comando presso l'Ente richiedente il contributo, alla data di presentazione della domanda del contributo a pena di esclusione dal bando. Detta funzione, per quanto riguarda le Unioni, deve essere prevista dallo Statuto dell'Unione e conferita all'Unione stessa da almeno n. 2 dei Comuni aderenti;
- svolgimento, da parte delle Unioni e delle Convenzioni, della funzione fondamentale di polizia municipale e di polizia amministrativa locale nella sua interezza e senza scorporare la stessa; a tale proposito, il legale rappresentante dell'Unione ed il legale rappresentante del Comune capofila della Convenzione attesterà, nella compilazione della domanda, la totalità dello svolgimento di tale funzione.

5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda è presentata nel rispetto delle modalità indicate nell'apposito bando approvato

con determinazione della Responsabile del Settore regionale "Rapporti con le Autonomie Locali, Elezioni e Referendum, Polizia locale e Sicurezza integrata, Espropri-Usi civici", in conformità ai criteri di cui al presente documento.
In caso di Convenzione tra Comuni la domanda può essere presentata unicamente dal Comune capofila della Convenzione.
La domanda deve essere compilata su apposito modello predisposto dagli Uffici regionali ed inviata secondo le modalità indicate nel bando.

6. DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEI CONTRIBUTI EROGABILI

Ciascuna richiesta di contributo sarà determinata come di seguito indicato:
1) al Comune capoluogo di Regione: Torino, ed ai 7 Comuni capoluogo di Provincia piemontesi: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli e Verbania sarà assegnata la somma di Euro 30.000,00 per il Comune capoluogo di regione e di Euro 20.000,00 per i Comuni capoluogo di Provincia;
2) agli Enti sotto indicati (esclusi il Comune capoluogo di Regione e i 7 capoluoghi di Provincia) l'entità del contributo sarà indicizzata ai seguenti parametri:

Polizia municipale gestita in Unione montana	100% dell'importo erogabile
Polizia municipale gestita in Unione di Comuni	90% dell'importo erogabile
Polizia municipale gestita in Convenzione tra Comuni	60% dell'importo erogabile
Polizia municipale gestita dal Comune, eccetto i Comuni di Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli e Verbania, secondo quanto meglio specificato nel punto 6.1.	50% dell'importo erogabile
Polizia provinciale	50% dell'importo erogabile
Polizia metropolitana	50% dell'importo erogabile

6.1. IMPORTO EROGABILE E GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'importo erogabile è definito in base al numero di abitanti ed alla dimensione territoriale (facendo riferimento ai dati ISTAT del 31/12/2025) come indicato nelle tabelle sottostanti, ad eccezione di:

- il Comune capoluogo di Regione: Torino, il quale potrà fruire di un importo di Euro 30.000,00;
- ed i 7 Comuni capoluogo di Provincia piemontesi: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli e Verbania, i quali potranno fruire di un importo di Euro 20.000,00 cadauno.

Per tutti gli altri soggetti richiedenti si applicano i criteri indicati nelle tabelle sottostanti, con sommatoria dell'importo previsto per il numero degli abitanti e di quello previsto per la dimensione territoriale del soggetto richiedente.

Importo massimo riconosciuto (numero abitanti)		
Fino a 5.000 abitanti	Da 5.001 fino a 10.000 abitanti	Oltre 10.000 abitanti
Euro 5.000,00	Euro 8.000,00	Euro 15.000,00

Importo massimo riconosciuto (estensione territoriale in km^2)		
Fino a 10,00 km^2	Da 10,00 km^2 fino a 50,00 km^2	Oltre 50,00 km^2
Euro 5.000,00	Euro 8.000,00	Euro 15.000,00

Il numero degli addetti in servizio presso la Polizia provinciale e presso la Polizia metropolitana è calcolato con esclusivo riferimento al personale che non svolge funzioni di vigilanza a supporto delle funzioni conferite dalla Regione Piemonte, in base alla Legge Regionale 29 ottobre 2015, n. 23, e s.m.i., in attuazione di quanto disposto dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56.

L'importo erogato dalla Regione Piemonte a ciascun soggetto richiedente e partecipante al bando sarà assegnato in base ai criteri indicati più sopra e tenuto conto di quanto di seguito stabilito ed erogato sulla base dell'importo effettivamente speso, rendicontato e richiesto da ciascuno dei soggetti predetti.

La graduatoria per l'erogazione del contributo per gli anni 2026–2027 è definita secondo il seguente ordine:

1. al Comune Capoluogo di Regione: Torino ed ai 7 Comuni Capoluogo di Provincia piemontesi (Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli e Verbania) in ordine decrescente rispetto al numero di abitanti ed al territorio, espresso in chilometri quadrati, sommati tra di loro ed autocertificati dai soggetti richiedenti il contributo;
2. alle Unioni montane in ordine decrescente rispetto al numero di abitanti ed al territorio, espresso in chilometri quadrati, sommati tra di loro ed autocertificati dai soggetti richiedenti il contributo;

3. alle Unioni di Comuni in ordine decrescente rispetto al numero di abitanti ed al territorio, espresso in chilometri quadrati, sommati tra di loro ed autocertificati dai soggetti richiedenti il contributo;
4. alle Convenzioni tra Comuni in ordine decrescente rispetto al numero di abitanti ed al territorio, espresso in chilometri quadrati, sommati tra di loro ed autocertificati dai soggetti richiedenti il contributo;
5. ai Comuni in ordine decrescente rispetto al numero di abitanti ed al territorio, espresso in chilometri quadrati, sommati tra di loro ed autocertificati dai soggetti richiedenti il contributo;
6. alle Province ed alla Città metropolitana di Torino in ordine decrescente rispetto al numero di abitanti ed al territorio, espresso in chilometri quadrati, sommati tra di loro ed autocertificati dai soggetti richiedenti il contributo.

7. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI E TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

I contributi sono assegnati con determinazione della Responsabile del Settore nei limiti dei fondi disponibili sul bilancio regionale finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 e annualità 2027, alle Unioni, al Comune capofila della Convenzione, ai Comuni, alle Province ed alla Città metropolitana di Torino, che ne abbiano titolo e che trasmettano la domanda entro e non oltre il termine perentorio previsto dal bando.

Il termine per la conclusione del procedimento di assegnazione del contributo è fissato in 180 giorni dalla data della Deliberazione della Giunta regionale di approvazione dei criteri di riparto dei contributi in oggetto per le spese correnti per la gestione dell'attività ordinaria della polizia locale, tenuto conto della particolare complessità del medesimo in considerazione del numero elevato delle domande che potranno pervenire e delle possibili difficoltà relative agli atti endoprocedimentali da adottare, specialmente quanto alle verifiche amministrative e contabili necessarie da compiere.

8. RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'Unione, il Comune capofila della Convenzione, il Comune, la Provincia e la Città metropolitana di Torino beneficiari del contributo sono tenuti a rendicontare le spese sostenute in base all'annualità della graduatoria, in coerenza con le finalità del finanziamento concesso, producendo idonea documentazione entro i termini perentori stabiliti dal bando.

In merito alle spese oggetto di rendicontazione si richiama quanto disposto al punto 2.

Nel caso in cui la rendicontazione non sia effettuata e presentata secondo le modalità e i termini tassativi previsti dal bando si procederà alla revoca del contributo.
La rendicontazione delle spese, a pena di revoca del contributo, dev'essere effettuata esclusivamente mediante la compilazione dei moduli allegati al bando scaricabili dal sito web istituzionale della Regione Piemonte.
L'Unione di Comuni, il Comune capofila della Convenzione, il Comune, la Provincia e la Città metropolitana di Torino devono rendicontare l'intero importo del contributo assegnato, a pena di riduzione del contributo spettante in misura pari alla somma non rendicontata.
Il Settore regionale competente verifica inoltre che la forma associativa non sia cessata o sia stata modificata prima del decorso dei 3 anni dalla data di liquidazione del finanziamento regionale, pena la revoca totale del contributo.
La liquidazione dei contributi agli aventi diritto sarà subordinata alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva dei versamenti dovuti dalle Unioni Montane, dalle Unioni di Comuni, dal Comune capofila della Convenzione, dal Comune, dalla Provincia e dalla Città metropolitana di Torino ad INPS ed INAIL. In caso di irregolarità, il Settore competente provvederà in via sostitutiva, decurtando conseguentemente l'importo da liquidare della quota oggetto di intervento sostitutivo.

9. DOTAZIONE FINANZIARIA

La complessiva dotazione finanziaria per la presente misura di intervento è pari ad euro 2.000.000,00, così ripartiti: euro 1.000.000,00, per l'anno 2026 ed euro 1.000.000,00, per l'anno 2027.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, Legge n. 241/1990 e dell'articolo 10, comma 2, L.R. n. 14/2014, il Responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore regionale "Rapporti con le Autonomie Locali, Elezioni e Referendum, Polizia locale e Sicurezza integrata, Espropri-Usi civici".